



RE P U B B L I      C A    I T A L I    A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], integrato da motivi aggiunti, proposto da [REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Fiore Tartaglia, Pierpaolo De Vizio, con domicilio eletto presso lo studio Elena Vignolini in Firenze, via Duca D'Aosta, 10;

***contro***

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, Stato Maggiore della Difesa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze nel cui ufficio in via degli Arazzieri 4 sono ex lege domiciliati;

***per l'annullamento:***

- del decreto n. [REDACTED] (all. 1), con il quale il Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II Reparto – 7<sup>a</sup> Divisione – I Sezione ha negato la dipendenza da causa di servizio dell'infermità [REDACTED] completa remissione (C [REDACTED] attato e senza attuali segni di ripresa della malattia)” e, di conseguenza, la concessione

dell'equo indennizzo, partecipato con la nota [REDACTED], datata [REDACTED] (all. 2), del medesimo Ufficio del Ministero della Difesa, nonché di ogni loro atto preordinato presupposto connesso e/o consequenziale ovvero;

- del parere negativo ([REDACTED]) - Protocollo Amministrazione Richiedente n. [REDACTED] (all. 3), del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (d'ora in avanti C.V.C.S.),  
- dell'ulteriore parere negativo n. [REDACTED] reso dal citato Comitato di Verifica per le Cause di servizio in data [REDACTED] nell'adunanza n. [REDACTED] notificato al ricorrente [REDACTED] del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva II Reparto – Servizio Contenzioso.

#### E PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente al riconoscimento della:

- a) dipendenza da causa di servizio dell'infermità "[REDACTED] variante [REDACTED],
  - b) concessione del relativo equo indennizzo in misura congrua e, comunque, non inferiore ad una 8<sup>a</sup> categoria Tabella "A", annessa al D.P.R. n. 915/78;
- e per l'effetto condannare le resistenti Amministrazioni a corrispondere al ricorrente il relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio e di Stato Maggiore della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il consigliere Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, premesso: a) di essere inquadrato nell'Esercito Italiano con il grado di caporal maggiore; b) di aver prestato servizio in missione in varie località dell'Afghanistan svolgendo la funzione di mitragliere di artiglieria pesante; c) di aver contratto il [REDACTED] patologia notoriamente riconducibile alla esposizione ad uranio impoverito e alla presenza di micro particelle di metallo presenti nei teatri operativi ove sono state inviate negli ultimi decenni reparti delle forze armate italiane fra cui anche quello afgano; d) di aver chiesto il riconoscimento da causa di servizio della predetta patologia; e) che il Ministero della difesa sulla scorta di un primo parere negativo del Comitato di verifica delle cause di servizio avrebbe rigettato l'istanza; f) che su richiesta degli uffici ministeriali il Comitato sarebbe stato investito per una seconda volta della questione confermando il proprio parere negativo; tutto ciò premesso il Caporale [REDACTED] impugna con ricorso principale e successivo ricorso per motivi aggiunti i due dinieghi.

Nei ricorso viene eccepita l'insufficienza di motivazione e difetto di istruttoria.

La Commissione avrebbe motivato il mancato riconoscimento da causa di servizio asserendo che non sarebbero sussistiti nell'ambito della attività svolta dal militare "specifiche noxae, potenzialmente idonee ad assurgere a fattori causali efficienti e determinanti" della [REDACTED] senza tuttavia tener effettivamente conto dei dati statistici sulla insorgenza di patologie dello stesso tipo nei teatri operativi di riferimento e delle analisi specifiche condotte sulla sua persona che hanno rilevato la presenza di microparticelle di cromo.

Il ricorso è fondato.

Il giudizio reso dal comitato di verifica si basa su argomentazioni stereotipe che non tengono in alcun conto dei numerosi precedenti, nei quali la giurisprudenza ha riconosciuto la correlazione tra alcune patologie tumorali, ed in particolare quella di

cui soffre il ricorrente, e l'attività militare svolta in ambienti contaminati da uranio impoverito (in particolare Balcani, l'Iraq, l'Afghanistan e il Libano). Correlazione che si basa: 1) su indagini e studi commissionati da parte di organismi internazionali, sulla base dei quali sono state adottate specifiche misure di protezione dal Governo degli Stati Uniti, l'ONU e la NATO, conosciute dallo Stato Italiano sin dal 1992 (relazione di Eglin relativa alla Ricerca condotta nel 1977-78; rapporto US Army Mobility Equipment Research and Development Command del 1979; Conferenza di Bagnoli del 1995), che hanno poi indotto l'ONU a vietare l'utilizzo di armi contenenti uranio impoverito (risoluzione n. 1996/16) e diversi Paesi ad assumere misure di protezione e precauzione a favore dei militari impiegati nelle operazioni NATO (in particolare, Direttiva del Ministero della Difesa del 26 novembre 1999); 2) sugli studi epidemiologici condotti in Italia che hanno riscontrato, tra i militari impiegati nelle missioni all'estero con esposizione a polveri di uranio impoverito, l'insorgenza del linfoma (rapporto del 2001 della Commissione Mandelli), con un tasso di correlazione statisticamente significativo che con riferimento al linfoma di Hodgkin evidenziano numeri triplicati rispetto a quelli attesi; 3) dati dell'Istituto Superiore della Sanità, che hanno confermato le conseguenze patologiche dell'esposizione a tale sostanza, l'abbassamento delle difese immunitarie indotto dai vaccini cui vengono sottoposti i militari destinati all'estero. Sulla scorta di tali evidenze la giurisprudenza amministrativa di primo grado (TAR Piemonte n. 17/2018; TAR Valle D'Aosta n. 56/2017; TAR Lazio 4545/2016) ha elaborato l'orientamento in base al quale la mancanza di una legge scientifica universalmente valida che stabilisca un nesso diretto fra l'operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l'insorgenza di specifiche patologie tumorali non impedisce il riconoscimento del rapporto causale posto che la correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche sul una dimostrazione in termini probabilistico-statistici.

In presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in uno dei sopra indicati teatri operativi) la dipendenza da causa di

servizio deve considerarsi accertata salvo che la P.A. non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità.

Una siffatta dimostrazione nella specie non è stata offerta.

L'Amministrazione si è limitata a produrre un rapporto concernente una verifica negativa circa la presenza di elementi radioattivi nella località di Herat il quale, tuttavia, oltre a contrastare con gli studi di cui sopra si è fatto menzione riguarda solo uno dei teatri ove il [REDACTED] ha operato.

E' stata poi prodotta una perizia riguardante altro caso asseritamente simile a quello di specie ma anche la stessa rappresenta un semplice parere isolato parimenti contrastante con i rilevati statistici e gli studi convalidati dall'orientamento giurisprudenziale maggioritario a cui il Collegio presta adesione.

La domanda di annullamento degli atti impugnati deve quindi essere accolta.

Non può invece essere accolta la domanda di accertamento non essendosi ancora del tutto esaurita la discrezionalità tecnica della Amministrazione la quale tuttavia dovrà essere esercitata in conformità ai dettami espressi nella motivazione della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati con ricorso principale e quello con motivi aggiunti.

Condanna l'Amministrazione alla refusione delle spese legali che liquida in Euro 3.500 oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del [REDACTED]  
[REDACTED] e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaello Gisondi**

**IL PRESIDENTE**  
**Manfredo Atzeni**

**IL SEGRETARIO**